

ancora necessario mantenere un presidio di legalità a garanzia del regolare funzionamento del sistema per svincolare lo stesso dai meccanismi relazionali o discrezionali rivelatisi vulnerabili.

Particolare attenzione è stata posta alla gestione delle posizioni riferite alle annualità di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione fino al dicembre 2016. A tal proposito, la commissione straordinaria ha avviato una puntuale ricognizione delle posizioni debitorie pregresse, con speciale riferimento ai fornitori di energia elettrica con i quali sono in corso interlocuzioni per la definizione transattiva delle somme dovute e per ridurre il contenzioso, tutte attività che incidono sugli equilibri finanziari e sulla continuità dei servizi essenziali, che perciò richiedono di essere seguiti direttamente dalla terna commissariale.

Pertanto, la proroga della gestione straordinaria trova giustificazioni su plurime basi, iniziando dalla pervasività della criminalità organizzata, il cui contrasto richiede l'attuazione di un processo profondo di risanamento amministrativo, organizzativo e finanziario del Comune di Badolato, al fine di rimuovere le condizioni che favoriscono il condizionamento mafioso dell'ente.

Si rende, dunque, indispensabile che le numerose attività tuttora in corso di esecuzione trovino la loro conclusione sotto la supervisione e la vigilanza della commissione straordinaria, rafforzando in tal modo la presenza dello Stato sul territorio e consolidando presso la comunità locale la percezione di una amministrazione pubblica trasparente, imparziale e non permeabile a pressioni e interferenze esterne.

Per i motivi sopra descritti risulta, quindi, necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Badolato (Catanzaro) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 29 luglio 2026

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

26A04732

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 luglio 2026.

Organismi nazionali competenti per l'identità digitale europea.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 recante il «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 recante il «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,

n. 59» ed in particolare, il comma 1 dell'art. 2, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica e il comma 2, lettera *h*), della medesima disposizione, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio, in forma organica e integrata della funzione di coordinamento dell'attività amministrativa del Governo e della funzionalità dei sistemi di controllo interno;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare, gli articoli 14-*bis*, 32-*bis* e 64-*quater*;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, in particolare, l'art. 19 che ha istituito l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID);

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

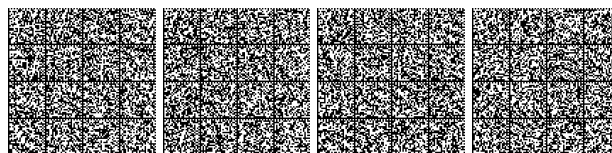
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e, in particolare, il comma 3;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 8 concernente le attribuzioni al Presidente del Consiglio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale per le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109 recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123 recante «Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III "Quadro di certificazione della cibernsicurezza" del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibernsicurezza, e alla certificazione della cibernsicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazio-



ne, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza») e, in particolare, gli articoli 6 e 9, comma 3;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici»;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 che ha istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet con l'introduzione dell'art. 64-*quater* al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, con cui ACCREDIA, ente italiano di accreditamento conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 e accreditato presso la EA - *European cooperation for accreditation*, è stato designato quale unico organismo italiano competente per lo svolgimento delle attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2026 recante l'approvazione delle linee guida del Sistema IT-Wallet e regole per la sperimentazione ai sensi dell'art. 64-*quater*, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 marzo 2026 recante la disciplina del Sistema IT-Wallet e dei relativi servizi ai sensi dell'art. 64-*quater*, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Visto il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cibersicurezza»);

Visti i regolamenti di esecuzione (UE) 2024/2977, 2024/2979, 2024/2980 e 2024/2981, 2024/2982, 2025/846, 2025/847, 2025/848, 2025/849, 2025/1569 e 2025/2162, recanti modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 in materia di identità digitale e di portafogli europei di identità digitale, anche con riferimento all'individuazione, alla nomina o all'incarico di soggetti, organismi o autorità competenti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce lo strumento di recupero e di resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Vista la decisione del Consiglio (UE) del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del Piano di ripresa e resilienza per l'Italia;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», che ha, tra l'altro, introdotto disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022 concernente la delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alessio Butti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2024, concernente l'adozione del «Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026», che introduce l'IT-Wallet nello scenario delle piattaforme nazionali che erogano servizi a cittadini e imprese o altre PA;

Considerata la necessità di dare piena attuazione alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 così come modificato dal regolamento (UE) 2024/1183 e ai relativi regolamenti di esecuzione;

Considerata la necessità di assicurare una coerente evoluzione del Sistema IT-Wallet verso un Sistema di certificazione nazionale dei portafogli europei di identità digitale (EUDIW-IT), le cui adozione è prevista dall'art. 5-*quater*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 e del relativo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della commissione, del 28 novembre 2024;

Rilevato che, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato, e dei relativi regolamenti di esecuzione, gli Stati membri sono tenuti ad assicurare, tra l'altro, che siano identificati e comunicati alla Commissione europea gli organismi competenti in materia di portafogli europei di identità digitale e dei relativi servizi;

Ravvisata l'esigenza, al fine di dare corretta attuazione ai predetti obblighi europei, di individuare gli organismi nazionali competenti nel settore dei portafogli europei di identità digitale e dei relativi servizi, in coerenza con i



rispettivi compiti istituzionali e con il quadro normativo europeo, effettuando altresì una ricognizione delle competenze agli stessi già attribuite dalla normativa vigente;

Ravvisata, altresì, l'esigenza di assicurare il coordinamento amministrativo tra i predetti organismi nazionali e la corretta gestione dei flussi informativi e degli adempimenti di notifica verso le istituzioni dell'Unione europea;

Sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si è espressa con nota del 23 luglio 2026 acquisita a protocollo DTD-0005030-A-24/07/2026;

Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che si è espressa con nota del 28 luglio 2026 acquisita a protocollo DTD-0005091-A-28/07/2026;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «ACCREDIA»: l'ente italiano di accreditamento designato con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011;

b) «ACN»: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

c) «AgID»: l'Agenzia per l'Italia digitale, istituita ai sensi dell'art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

d) «CAD»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

e) «Dipartimento»: il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) «IPZS»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., la società di cui all'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116;

g) «Regolamento eIDAS»: il regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari, come modificato dal regolamento (UE) n. 2024/1183;

h) «PagoPA»: PagoPA S.p.a., la società di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

i) «Sistema IT-Wallet»: il sistema di portafoglio digitale italiano di cui all'art. 64-*quater* del CAD;

l) «EUDIW-IT»: portafoglio europeo di identità digitale fornito in Italia e conforme al regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio;

m) «Sistema di certificazione EUDIW-IT»: sistema di certificazione nazionale dei portafogli europei di identità digitale, adottato in conformità alle previsioni di cui all'art. 5-*quater*, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

23 luglio 2014 e del relativo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della commissione, del 28 novembre 2024, sulla certificazione dei portafogli europei di identità digitale;

n) «parte facente affidamento sul portafoglio» o «*wallet-relying party*»: ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848, art. 2, paragrafo 1, numero 1), si intende sia il fornitore di servizi pubblici o privati che si avvale dei portafogli europei di identità digitale per l'erogazione dei propri servizi, sia il fornitore di dati di identificazione personale (PID *provider*) e il fornitore di attestazioni elettroniche di attributi (Attestation *provider*, ivi inclusi i PuB-EAA *provider* e i QEAA *provider*), per quanto attinente alle interazioni con i portafogli europei di identità digitale.

Art. 2.

Oggetto

1. Il presente decreto individua gli organismi nazionali competenti per l'identità digitale europea e i servizi fiduciari, effettuando anche una ricognizione delle competenze già attribuite agli stessi dalla normativa nazionale.

2. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità di coordinamento tra gli organismi di cui al comma 1, al fine di assicurare l'efficace assolvimento degli obblighi di cui al regolamento eIDAS, e ai relativi regolamenti di esecuzione, nonché la coerenza del Sistema IT-Wallet e della soluzione di portafoglio EUDIW-IT.

Art. 3.

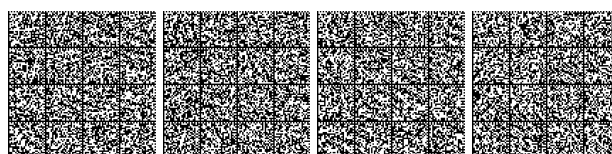
Organismi nazionali competenti per l'identità digitale europea

1. In attuazione e nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, per «organismi nazionali competenti» per le soluzioni di identità digitale si intendono i soggetti di cui ai commi seguenti e all'art. 5, con le funzioni ivi descritte.

2. In conformità agli articoli 14-*bis*, comma 2, lettera i) e 64-*quater*, del CAD nonché dei decreti emanati in attuazione del medesimo art. 64-*quater*, AgID:

a. vigila sui portafogli europei di identità digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46-*bis* del regolamento eIDAS ed è responsabile della verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate, ivi compresi i fornitori di attestazioni elettroniche di attributi che interagiscono con i portafogli («Organismo di vigilanza *wallet*» o «*Supervisory body*»);

b. opera quale punto di contatto unico per i portafogli europei di identità digitale, i servizi fiduciari e i regimi di identificazione elettronica notificati ai sensi e per gli effetti dell'art. 46-*quater* del regolamento eIDAS («Punto di contatto unico» o «*Single point of contact*») e cura, d'intesa con il dipartimento e nei termini previsti, gli adempimenti connessi alle comunicazioni e notifiche alla Commissione europea delle informazioni previste del regolamento eIDAS in materia di portafogli europei di identità digitale, ivi incluse le richieste di inclusione di at-



tributi nel catalogo degli attributi e di schemi nel catalogo degli schemi di attestazione di attributi ai sensi degli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569;

c. elabora e mantiene, avvalendosi di IPZS per la gestione tecnica dell'infrastruttura, il registro delle parti facenti affidamento sul portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-ter del regolamento eIDAS e dell'art. 2, paragrafo 1, numero 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 («Organismo responsabile dell'elaborazione e mantenimento dell'elenco delle parti facenti affidamento sul portafoglio registrate» o «*Registrar of wallet-relying parties*»);

d. coordina la definizione e la pubblicazione dei regimi per gli attestati di attributi («*Attestation rulebook*») sviluppati sul territorio nazionale per gli attestati elettronici di attributi qualificati (QEAA), per gli attestati elettronici di attributi non qualificati (EAA) e per gli attestati elettronici di attributi rilasciati da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto (PuB-EAA), assicurandone la coerenza, l'interoperabilità semantica e l'allineamento con i cataloghi di regimi per gli attestati di attributi e con il catalogo di attributi tenuti dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 45-sexies del regolamento eIDAS e degli articoli 7 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569, nonché con il quadro tecnico di riferimento del portafoglio europeo di identità digitale («Coordinatore nazionale dei regimi per gli attestati di attributi»). A tal fine, AgID può adottare, con propri provvedimenti e sentita l'ACN per i profili di competenza, le linee guida applicabili ai fornitori nazionali di attestati elettronici di attributi («*Attestation provider*»);

3. In conformità dell'art. 64-quater del CAD nonché dei decreti emanati in attuazione del medesimo art. 64-quater, IPZS:

a. garantisce che i dati di identificazione personale siano associati al portafoglio europeo di identità digitale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, paragrafo 5, lettera f) e ai fini della notifica di cui all'art. 5-bis, paragrafo 18, lettera c) del regolamento eIDAS («Organismo responsabile di garantire che i dati di identificazione personale siano associati al portafoglio europeo di identità digitale» o «*PID Provider*»);

b. rilascia attestati elettronici di attributi per conto di organismi del settore pubblico responsabili di fonti autentiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, paragrafo 1, numero 46 e dell'art. 45-septies del regolamento eIDAS («Organismo del settore pubblico designato dallo Stato membro per rilasciare attestati elettronici di attributi per conto di organismi del settore pubblico» o «*PuB-EAA Provider*»);

c. rilascia i certificati di accesso delle parti facenti affidamento sul portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, paragrafo 1, numero 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 («*Provider of wallet-relying party access certificates*»);

d. rilascia i certificati di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, paragrafo 1, numero 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/848 («fornitore di certificati di registrazione della parte facente affidamento sul portafoglio» o «*provider of wallet-relying party registration certificates*»), nel rispetto della disciplina applicabile, ferma restando la vigilanza di AgID nei limiti delle competenze previste dalla normativa vigente;

e. assicura la gestione, la manutenzione e l'evoluzione dell'infrastruttura tecnologica del registro delle parti facenti affidamento sul portafoglio, nell'ambito delle attività che AgID svolge avvalendosi di IPZS ai sensi del comma 2, lettera c);

f. rilascia, secondo le modalità tecniche definite da AgID, i certificati digitali utilizzati dai seguenti soggetti designati nel presente decreto:

i. *Wallet provider*, per la firma delle *Wallet unit attestation* e delle *key attestation*;

ii. *PID provider*, per la firma dei dati di identificazione personale;

iii. *EAA provider*, per la firma degli attestati elettronici di attributi;

iv. *registrar*, per la firma del registro delle parti facenti affidamento sul portafoglio;

v. dall'*Access certificate authority* e dal *Provider of registration certificates*, per l'emissione, rispettivamente, dei certificati di accesso e dei certificati di registrazione delle parti facenti affidamento sul portafoglio;

4. In conformità dell'art. 64-quater del CAD nonché dei decreti emanati in attuazione del medesimo art. 64-quater, PagoPA S.p.a. fornisce il portafoglio europeo di identità digitale quale evoluzione della soluzione di IT-Wallet pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-bis, paragrafo 18, lettera b) del regolamento eIDAS («Organismo responsabile della fornitura di portafoglio europeo di identità digitale» o «*Wallet provider*»).

5. In conformità al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 22 dicembre 2009, ACCREDIA accredita gli organismi di valutazione della conformità per la certificazione dei portafogli europei di identità digitale, per gli effetti dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 e del regolamento (CE) n. 765/2008 («Organismo nazionale di accreditamento» o «*National accreditation body*»).

Art. 4.

Sistema di certificazione EUDIW-IT

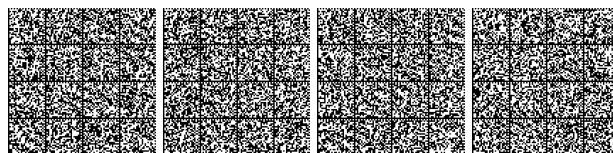
1. È istituito il Sistema di certificazione EUDIW-IT che costituisce il Sistema nazionale di certificazione per i portafogli europei di identità digitale.

2. Ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, numero 2), e dell'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981, il ruolo di titolare del sistema di certificazione EUDIW-IT («*Schema Owner*») è assegnato:

- a) all'ACN, per gli aspetti legati alla cybersicurezza;
- b) alla AgID per gli aspetti funzionali.

3. Nell'ambito delle assegnazioni di cui al comma 2:

a) l'ACN individua e aggiorna i requisiti di cybersicurezza del sistema di certificazione EUDIW-IT con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223;



b) AgID, con proprio provvedimento, individua e aggiorna i requisiti funzionali del Sistema di certificazione EUDIW-IT e le relative modalità di valutazione, in coerenza con l'evoluzione delle norme di riferimento, delle specifiche e delle procedure aggiornate periodicamente ai sensi dell'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981. Nelle more della disponibilità degli strumenti tecnici di valutazione della conformità funzionale a supporto della certificazione, AgID può definire requisiti funzionali e modalità di valutazione di carattere transitorio, idonei a consentire l'operatività del sistema, assicurandone il progressivo completamento e allineamento;

4. Ai sensi dell'art. 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981, gli organismi di certificazione relativi al Sistema di certificazione EUDIW-IT sono accreditati da ACCREDIA.

5. Ai sensi dell'art. 5-*quater* del regolamento (UE) n. 910/2014, per il sistema di certificazione EUDIW-IT:

a) l'ACN è designata quale organismo di valutazione della conformità del Sistema di certificazione EUDIW-IT per la valutazione dei requisiti di cui al comma 3, lettera a), e rilascia i relativi certificati di cybersicurezza tramite l'Organismo di certificazione della sicurezza informatica («OCSI») di cui all'art. 3, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123;

b) l'AgID, sulla base delle valutazioni effettuate dagli organismi di cui al comma 4, attesta il rilascio dei certificati sui requisiti di cui al comma 3, lettera b), da parte dei menzionati organismi.

6. AgID, anche in qualità di organismo di vigilanza sui portafogli europei di identità digitale ai sensi dell'art. 46-*bis* del regolamento eIDAS, sulla base dei certificati di conformità rilasciati ai sensi del comma 5 e nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5-*quater*, paragrafo 1, del regolamento eIDAS, informa la Commissione europea e il gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea, ai sensi dell'art. 5-*quinqüies* del medesimo regolamento, in merito ai portafogli certificati, ai fini del loro inserimento nell'elenco di cui al medesimo art. 5-*quinqüies*. Resta fermo l'adempimento, da parte di AgID, della notifica alla Commissione europea delle informazioni di cui all'art. 5-*bis*, paragrafo 18, del regolamento eIDAS.

7. L'ACN e AgID, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e coordinandosi tra loro, sviluppano e mantengono il Sistema di certificazione EUDIW-IT, in conformità con il regolamento eIDAS e il relativo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2981 della Commissione.

Art. 5.

Coordinamento e cooperazione

1. Il dipartimento assicura il coordinamento centrale degli organismi di cui agli articoli 3 e 4, promuovendo la coerenza delle attività svolte dagli stessi nell'attuazione del quadro europeo in materia di identità digitale.

2. Gli organismi di cui agli articoli 3 e 4 cooperano reciprocamente per assicurare l'efficace svolgimento dei rispettivi compiti con riferimento ai portafogli europei di

identità digitale, anche mediante la definizione di specifici accordi e protocolli operativi, e riferiscono periodicamente al dipartimento sulle attività intraprese in materia.

3. Il dipartimento promuove, d'intesa con gli organismi di cui agli articoli 3 e 4, iniziative comuni di informazione, formazione e confronto finalizzate a garantire l'unità dell'azione amministrativa nel settore dell'identità digitale europea.

Art. 6.

Monitoraggio

1. Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, il dipartimento riferisce periodicamente al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica sulle attività intraprese dagli organismi di cui agli articoli 3 e 4 nonché sulle eventuali criticità rilevate.

2. Il dipartimento supporta il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica nel monitoraggio dell'attuazione del presente decreto.

Art. 7.

Copertura finanziaria e risorse

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Gli organismi individuati, di cui agli articoli 3 e 4, provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è efficace dal giorno della sua pubblicazione.

2. Gli organismi di cui agli articoli 3 e 4 assicurano la pubblicità del presente decreto mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 31 luglio 2026

*Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
con delega all'innovazione tecnologica*
BUTTI

*Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale, reg. n. 2376*

26A04733

